



GUIDA OPERATIVA

Personale dei comparti:

Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro

Novembre 2015

INDICE

PREMESSA.....	2
CAPO I RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NEI COMPARTI Regioni e Autonomie locali Servizio Sanitario Nazionale.....	3
1. Determinazione del monte ore annuo della RSU	3
2. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	4
2.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente	5
2.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ..	5
2.3. Determinazione del monte ore permessi sindacali di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.	7
CAPO II RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NEI COMPARTI Agenzie fiscali Enti pubblici non economici Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione Ministeri Presidenza del Consiglio dei ministri Scuola Università.....	8
1. Determinazione del monte ore annuo della RSU	8
2. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	9
2.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente	10
2.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale	11
2.3. Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa ...	13
2.4. Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	13

PREMESSA

Il presente documento costituisce una guida operativa per le amministrazioni e gli enti al fine di consentire agli stessi di procedere correttamente alla quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alla RSU ed alle OO.SS. rappresentative.

In merito va ricordato che sia i contingenti massimi che le modalità di attribuzione dei permessi sindacali si differenziano a seconda dei comparti di contrattazione. Conseguentemente, il presente testo si articola in due capi:

- il primo riferito ai comparti Regioni-Autonomie locali e Servizio sanitario nazionale, per i quali la quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro è disciplinata dall'art. 2¹, commi 2 e 3, del CCNQ 17 ottobre 2013 e dall'art. 7 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114²;
- il secondo relativo ai comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Scuola, Università, per i quali il riferimento è l'art. 4³ del CCNQ 17

¹ L'art. 2, commi 2 e 3, del CCNQ 17 ottobre 2013 dispone:

«2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui:
 - a. n. 41 minuti destinati al monte ore di singola amministrazione;
 - b. n. 19 minuti cumulati a livello nazionale sotto forma di distacchi.

3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b) punto a. sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.»

² D.L. 24 giugno 2014, n. 90 Art. 7. (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni): 1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

³ L'art. 4 del CCNQ 17 ottobre 2013 dispone:

«1. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
- b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

2. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 1, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I permessi di cui al comma 1, lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, come di seguito integrate.

4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.

5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 1 lett. a), i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.

6. Per il Comparto Scuola la misura massima di cui al comma 5 è elevata di ulteriori 16 punti percentuali.

7. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it , o raccomandata a mano, la

ottobre 2013 e l'art. 7 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114⁴.

CAPO I

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NEI COMPARTI

Regioni e Autonomie locali Servizio Sanitario Nazionale

Gli enti, all'inizio di ogni anno, devono procedere a quantificare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. Si sottolinea l'importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 7 del CCNQ 17 ottobre 2013, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall'altro, bloccare la fruizioni di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

Sotto il profilo operativo, l'ente dovrà determinare due distinti monte ore annui complessivi destinati rispettivamente:

- alla RSU (art. 2, comma 2, lett. a) del CCNQ 17 ottobre 2013)
- alle OO.SS. rappresentative (art. 2, comma 2, lett. b), punto a. del CCNQ 17 ottobre 2013 e l'art. 7 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114).

1. Determinazione del monte ore annuo della RSU

Ai sensi del sopra richiamato art. 2, comma 2, lett. a) del CCNQ 17 ottobre 2013, il monte ore annuo della RSU è pari a 30 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati.

percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. ...omissis...

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 4, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

10. ...omissis...

11. ...omissis...

12. ...omissis...

⁴ D.L. 24 giugno 2014, n. 90 Art. 7. (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni): 1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

Esempio: nel comune XXX lavorano

- 588 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dipendenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dipendenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari a n. 600, ovvero alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il monte ore complessivo della RSU, nel nostro esempio, è pari a:

$$\begin{aligned} 30 \text{ minuti} \times 600 \text{ dipendenti} &= 18.000 \text{ minuti} \\ 18.000 \text{ minuti} : 60 &= 300 \text{ ore} \end{aligned}$$

Si ricorda che il monte ore della RSU non deve essere ulteriormente ripartito. Esso viene gestito dalla RSU autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. L'amministrazione dovrà assicurarsi che le ore di permesso effettivamente fruite dai componenti della RSU non superino il contingente annuo.

2. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

La procedura di determinazione del monte ore dei permessi sindacali da attribuire alle singole organizzazioni sindacali rappresentative può essere schematizzata nelle seguenti tre fasi, illustrate nel proseguo del presente paragrafo 2.



2.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), punto a. del CCNQ 17 ottobre 2013, il monte ore annuo delle OO.SS. rappresentative è pari a 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati. I suddetti 41 minuti, in attuazione dell'art. 7 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 sono stati dimezzati, divenendo 20 minuti e 30 secondi.

Esempio: nel comune XXX lavorano

- 588 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dipendenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dipendenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari a n. 600, ovvero alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il monte ore complessivo dei permessi sindacali da distribuire tra le OO.SS. rappresentative, nel nostro esempio, è pari a:

$$\begin{aligned} 20 \text{ minuti e } 30 \text{ secondi} \times 600 \text{ dipendenti} &= 12.300 \text{ minuti} \\ 12.300 \text{ minuti} : 60 &= 205 \text{ ore} \end{aligned}$$

2.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Una volta quantificato il monte ore di posto di lavoro, lo stesso va ripartito tra le **organizzazioni sindacali rappresentative** a livello nazionale, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse in sede locale.

A tal fine, sono necessari i seguenti elementi:

- 1) **Dato associativo**, ovvero la percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente. Il dato da prendere in considerazione è quello al 31 gennaio di ogni anno (ovvero le deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo).

Ipotizziamo che nel comune XXX siano state rilasciate deleghe in favore di 5 organizzazioni sindacali (A, B, C, D, E)

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE
A	50	21,46%
B	80	34,34%
C	12	5,15%
D	10	4,29%
E	81	34,76%
F	0	0,00%
TOTALE	233	100%

2) **Dato elettorale**, ovvero la percentuale di voti ottenuti dalla singola O.S. nelle ultime elezioni della RSU rispetto al totale dei voti espressi.

Ipotizziamo che nel comune XXX, abbiano presentato liste alle elezioni della RSU le OO.SS. A, C, D, E, F, ottenendo i seguenti voti:

OO.SS.	VOTI	% VOTI
A	100	27,40%
B	0	0,00%
C	15	4,11%
D	20	5,48%
E	100	27,40%
F	130	35,61%
TOTALE	365	100%

Il peso in sede locale di tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente sarà dato dalla media tra il dato associativo ed il dato elettorale.

Quindi, nel nostro esempio, il calcolo da effettuare è quello illustrato nella seguente tabella.

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE	VOTI	% VOTI	% MEDIA (% VOTI + % DELEGHE) : 2
A	50	21,46%	100	27,40%	24,43%
B	80	34,34%	0	0,00%	17,17%
C	12	5,15%	15	4,11%	4,63%
D	10	4,29%	20	5,48%	4,88%
E	81	34,76%	100	27,40%	31,08%
F	0	0,00%	130	35,61%	17,81%
TOTALE	233	100%	365	100%	100,00%

Tuttavia, i permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento. Occorre, pertanto, determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solo a queste ultime.

Ipotizziamo che nel comparto Regioni ed autonomie locali, nel quale è ricompreso il comune XXX, siano rappresentative le organizzazioni A, B, C, F.

L'ente deve pertanto estrapolare dalla precedente tabella, esclusivamente i dati riferiti alle citate organizzazioni A, B, C, F, ovvero:

OO.SS.	% MEDIA
A	24,43%
B	17,17%
C	4,63%
F	17,81%

Poiché il monte ore va distribuito integralmente tra le suindicate 4 organizzazioni sindacali, si deve procedere a riproporzionare a 100 il peso di ognuna al fine di ottenere il grado di rappresentatività delle stesse in sede locale.

Nel nostro esempio il grado di rappresentatività nel comune XXX delle organizzazioni A, B, C, F, è quello riportato nella tabella seguente.

OO.SS.	% MEDIA	CALCOLO	% MEDIA RIPROPORZIONATA
A	24,43%	24,43 : 64,04 x 100	38,15%
B	17,17%	17,17 : 64,04 x 100	26,81%
C	4,63%	4,63 : 64,04 x 100	7,23%
F	17,81%	17,81 : 64,04 x 100	27,81%
TOTALE	64,04%		100,00%

2.3. Determinazione del monte ore permessi sindacali di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.

Una volta determinato il peso in sede locale delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, si deve procedere a ripartire il monte ore annuo complessivo tra le stesse.

Per semplicità di calcolo le operazioni vengono effettuate in minuti. Si ricorda che i minuti devono poi essere riportati in ore.

Nel nostro esempio, il monte ore annuo complessivo era pari a 205 ore, ovvero 12.300 minuti. La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo di competenza delle OO.SS. A, B, C, F.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI	CALCOLO MINUTI	MINUTI PER O.S.
	a	b	a x b : 100	
A	38,15%	12.300	12.300 x 38,15 : 100	4.692
B	26,81%	12.300	12.300 x 26,81 : 100	3.298
C	7,23%	12.300	12.300 x 7,23 : 100	889

F	27,81%	12.180	$12.300 \times 27,81 : 100$	3.421
TOTALE	100,00%			12.300

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n. 4.692 minuti pari a 78 ore e 12 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 3.298 minuti pari a 54 ore e 58 minuti
- l'O.S. C avrà a disposizione n. 889 minuti pari a 14 ore e 49 minuti
- l'O.S. F avrà a disposizione n. 3.421 minuti pari a 57 ore e 1 minuto

CAPO II RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NEI COMPARTI

Agenzie fiscali

Enti pubblici non economici

Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

Ministeri

Presidenza del Consiglio dei ministri

Scuola

Università

Gli enti, all'inizio di ogni anno, devono procedere a quantificare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. Si sottolinea l'importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 7 del CCNQ 17 ottobre 2013, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall'altro, bloccare la fruizioni di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

Sotto il profilo operativo, l'ente dovrà determinare due distinti monte ore annui complessivi destinati rispettivamente:

- alla RSU (art. 4, comma 1, lett. a) del CCNQ 17 ottobre 2013)
- alle OO.SS. rappresentative (art. 4, comma 1, lett. b) del CCNQ 17 ottobre 2013 e art. 7 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114).

1. Determinazione del monte ore annuo della RSU

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del CCNQ 17 ottobre 2013, il monte ore annuo della RSU è pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato in servizio presso la sede RSU. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso la sede ove vengono utilizzati.

Esempio: nella sede RSU YYY lavorano

- 148 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dipendenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dipendenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari a n. 160, ovvero alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Il monte ore complessivo della RSU, nel nostro esempio, è pari a:

$$\begin{aligned} 25 \text{ minuti e } 30 \text{ secondi} \times 160 \text{ dipendenti} &= 4.080 \text{ minuti} \\ 4.080 \text{ minuti} : 60 &= 68 \text{ ore} \end{aligned}$$

Si ricorda che il monte ore della RSU non deve essere ulteriormente ripartito. Esso viene gestito dalla RSU autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. L'amministrazione dovrà assicurarsi che le ore di permesso effettivamente fruite dai componenti della RSU non superino il contingente annuo.

2. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

La procedura di determinazione del monte ore dei permessi sindacali da attribuire alle singole organizzazioni sindacali rappresentative può essere schematizzata nelle seguenti quattro fasi, illustrate nel proseguo del presente paragrafo 2.



2.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del CCNQ 17 ottobre 2013, il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali delle OO.SS. rappresentative è pari a 51 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati. I suddetti 51 minuti, in attuazione dell'art. 7 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sono stati dimezzati divenendo 25 minuti e 30 secondi.

Esempio: nell'ente YYY lavorano

- 588 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dipendenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dipendenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari a n. 600, ovvero alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il monte ore complessivo delle OO.SS., nel nostro esempio, è pari a:

$$25 \text{ minuti e } 30 \text{ secondi} \times 600 \text{ dipendenti} = 15.300 \text{ minuti}$$

$$15.300 \text{ minuti} : 60 = 255 \text{ ore}$$

2.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Una volta quantificato il monte ore di amministrazione, lo stesso va ripartito tra le **organizzazioni sindacali rappresentative** a livello nazionale sulla base del grado di rappresentatività delle stesse determinato in sede locale.

A tal fine sono necessari i seguenti elementi:

- 1) **Dato associativo**, ovvero la percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente. Il dato da prendere in considerazione è quello al 31 gennaio di ogni anno (ovvero le deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo).

Ipotizziamo che nell'ente YYY siano state rilasciate deleghe in favore di 5 organizzazioni sindacali (A, B, C, D, E)

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE
A	50	21,46%
B	80	34,34%
C	12	5,15%
D	10	4,29%
E	81	34,76%
F	0	0,00%
TOTALE	233	100%

- 2) **Dato elettorale**, ovvero la percentuale di voti ottenuti dalla singola O.S. nelle ultime elezioni della RSU rispetto al totale dei voti espressi. Sotto tale profilo il riferimento deve intendersi ai voti espressi da tutti i dipendenti dell'ente. Pertanto, laddove nell'amministrazione siano presenti più sedi RSU, occorre sommare i dati dei verbali di tutti i collegi elettorali.

Ipotizziamo che nell'ente YYY vi siano tre sedi RSU (RSU 1, RSU 2, RSU 3), nelle quali hanno presentato liste le OO.SS. A, C, D, E, F, ottenendo i voti sotto indicati.

OO.SS.	VOTI RSU 1	VOTI RSU 2	VOTI RSU 3	TOTALE VOTI RSU	% VOTI
A	70	20	3	93	16,97%
C	20	50	0	70	12,77%
D	0	50	50	100	18,25%
E	80	70	70	220	40,15%
F	10	15	40	65	11,86%
TOTALE	180	205	163	548	100%

Il peso in sede locale di tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente sarà dato dalla media tra il dato associativo ed il dato elettorale.

Quindi nel nostro esempio il calcolo da effettuare è quello illustrato nella seguente tabella.

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE	TOTALE VOTI RSU	% VOTI	% MEDIA (%VOTI + %DELEGHE) :2
A	50	21,46%	93	16,97%	19,22%
B	80	34,34%	0	0,00%	17,17%
C	12	5,15%	70	12,77%	8,96%
D	10	4,29%	100	18,25%	11,27%
E	81	34,76%	220	40,15%	37,46%
F	0	0,00%	65	11,86%	5,93%
TOTALE	233	100%	548	100%	100%

Tuttavia, i permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento. Occorre, pertanto, determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solo a queste ultime.

Ipotizziamo che nel comparto Enti pubblici non economici, nel quale è ricompreso l'ente YYY siano rappresentative le organizzazioni A, B, C, F.

L'ente deve pertanto estrapolare dalla precedente tabella esclusivamente i dati riferiti alle citate organizzazioni A, B, C, F.

OO.SS.	MEDIA
A	19,22%
B	17,17%
C	8,96%
F	5,93%

Poiché il monte ore va distribuito integralmente tra le suindicate 4 organizzazioni, si deve procedere a riproporzionare a 100 il peso ognuna al fine di ottenere il grado di rappresentatività di ognuna in sede locale.

Nel nostro esempio il grado di rappresentatività nell'ente YYY delle organizzazioni A, B, C, F, è quello riportato nella tabella seguente.

OO.SS.	% MEDIA	CALCOLO	% MEDIA RIPROPORZIONATA
A	19,22%	19,22 : 51,28 x 100	37,48%
B	17,17%	17,17 : 51,28 x 100	33,48%
C	8,96%	8,97 : 51,28 x 100	17,47%
F	5,93%	5,93 : 51,28 x 100	11,57%
TOTALE	51,28%		100,00%

2.3. Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Una volta determinato il peso in sede locale delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, si deve procedere a ripartire il monte ore annuo complessivo tra le stesse.

Per semplicità di calcolo le operazioni vengono effettuate in minuti. Si ricorda che i minuti devono poi essere riportati in ore.

Nel nostro esempio, il monte ore annuo complessivo era pari a 510 ore, ovvero 30.600 minuti. La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo lordo di competenza delle OO.SS. A, B, C, F.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	37,48%	15.300	15.300 x 37,48 : 100	5.735
B	33,48%	15.300	15.300 x 33,48 : 100	5.122
C	17,47%	15.300	15.300 x 17,47 : 100	2.673
F	11,57%	15.300	15.300 x 11,57 : 100	1.770
TOTALE	100,00%			15.300

2.4 Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNQ 17 ottobre 2013 l'ente, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, deve detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato risultante dal sito dell'Aran. Tale scorporo è obbligatorio, atteso che i sindacati che si sono avvalsi della facoltà di cumulo fruiscono di ulteriori distacchi ottenuti dalla somma, effettuata a livello nazionale dall'Aran, delle ore scorporate in ogni singola amministrazione.

Pertanto, l'ente⁵ deve verificare nel sito dell'Agenzia (<http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/prerogative-sindacali/percentuali-permessi-cumulati>) se le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di riferimento hanno scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti.

Ipotizziamo che le OO.SS. A, B, C, F, abbiamo scelto di utilizzare le seguenti percentuali

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	37%
B	23%
C	0%
F	15%

L'ente deve detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	5.735	37%	2.122	3.613
B	5.122	23%	1.178	3.944
C	2.673	0%	0	2.673
F	1.770	15%	266	1.504
TOTALE	15.300		3.566	11.734

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n. 3.613 minuti pari a 60 ore e 13 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 3.944 minuti pari a 65 ore e 44 minuti
- l'O.S. C avrà a disposizione n. 2.673 minuti pari a 44 ore e 33 minuti
- l'O.S. F avrà a disposizione n. 1.504 minuti pari a 25 ore e 4 minuti

⁵ Per il comparto Scuola il monte ore viene determinato dal MIUR, il quale deve detrarre per ogni O.S. il numero di ore comunicate dall'Aran ai sensi dell'art. 6, comma 4, del CCNQ 17 ottobre 2013.